



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 24198/142.2016.11. del 24.11.2016/ Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Infrastrutture per la fruizione turistica-sportiva di piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana. Ammodernamento impianti di risalita - Provvedimenti autorizzativi ex art. 3, commi 1 e 2 del DPR 11/7/1980.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Area 6 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
Viale Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. n. 53803 del 15.11.2016)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) di Napoli - Sezioni di Catania e Palermo ha comunicato *"che la Provincia di Palermo, con proprie determinazioni dirigenziali (...), ha impropriamente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del DPR 753/1980, approvato i progetti indicati nella richiesta di parere ed autorizzato l'esecuzione dei relativi lavori"*.

L'Ufficio Speciale ha, infatti, avuto modo di accertare che l'Organo preposto ad emettere i provvedimenti autorizzativi ex art 3 del DPR 753/1980 per i suddetti impianti è la Regione siciliana.

Per quanto sopra lo stesso Ufficio Speciale ha richiesto a codesto Dipartimento di emettere *"ove non ravvisi motivi ostativi, separati provvedimenti autorizzativi ex art. 3, commi 1 e 2 del DPR 753/1980 relativi ai due progetti in oggetto"*.

Codesto Dipartimento, dopo aver precisato di avere acquisito la documentazione dalla Città Metropolitana di Palermo, ha rilevato che, in virtù delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni relative ai servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale rientrano nella titolarità della Regione e che in assenza di una legge che trasferisca, ai sensi del D.Lgs. 112/1998, agli enti locali le competenze in esame, le stesse *"permangono tra quelle attribuite a questa"*

Amministrazione Regionale".

Nel premettere che non si rilevano motivi ostativi ad emettere in sanatoria i provvedimenti richiesti dall'U.S.T.I.F., viene chiesto parere "circa la possibilità che questa amministrazione possa legittimamente procedere ad emettere in sanatoria i provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del DPR 753/1980".

Viene, altresì, richiesto "in relazione alle sanzioni previste dal comma 3 dell'art 3 del DPR 753/80, ... se questa amministrazione debba segnalare il caso in argomento alla Procura della Repubblica".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che, dall'esame della documentazione allegata e da quanto segnalato da codesto richiedente nella richiesta di parere, l'U.S.T.I.F. ha rilasciato i N.O. tecnici sui progetti indicati e ha sollecitato, ritenendola competente, la Provincia regionale di Palermo ad adottare i provvedimenti approvativi/autorizzativi ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del DPR 753/1980.

In altri termini quindi, ed in disparte quanto verrà di seguito precisato in ordine alle ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo, fino al momento della verifica dell'incompetenza manifestata dall'ente preposto (che ne aveva precedentemente acclarato l'inesistenza), il procedimento risultava non solo compiuto, ma integralmente perfezionato essendo state le opere debitamente collaudate.

Tuttavia, alla luce delle norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, l'U.S.T.I.F. ha riconosciuto *ex post* l'incompetenza della Provincia regionale di Palermo ed ha chiesto, salva la verifica di eventuali motivi ostativi, di sanare il procedimento amministrativo viziato da incompetenza.

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241, "è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".

Il successivo articolo 21 nonies della medesima legge dispone, che:

1) "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”

Ratio della norma citata, è quindi non solo il ripristino della legalità violata (comma 1), ma altresì la verifica degli effetti che l'annullamento può (o potrebbe) produrre, rispetto all'interesse pubblico salvaguardato.

Non a caso, quindi, il secondo comma dell'articolo citato pone l'accento, prevedendolo espressamente, sulla possibilità che il procedimento (ed il relativo provvedimento finale) viziato possa essere convalidato per ragioni di *interesse pubblico* e, si può ancora aggiungere, anche per motivi che si ricollegano al legittimo affidamento del terzo rispetto all'operato dell'Amministrazione.

Pertanto, l'effetto caducatorio conseguente all'illegittimità del provvedimento annullabile, non va considerato in astratto e quale conseguenza unica ed immediata del vizio di legittimità, ben potendo riconoscersi, previa convalida e secondo un attento esame degli interessi coinvolti, legittimità ad un provvedimento risultato *ex post* viziato.

Codesta Amministrazione, pertanto, valuterà opportunamente l'esigenza primaria della conservazione dell'atto amministrativo e del procedimento che lo legittima, effettuando le necessarie verifiche sostanziali e, ove non riscontrasse motivi ostativi, potrà procedere all'adozione di un atto di convalida dal quale si evincano adeguatamente le motivazioni (di interesse pubblico) volte alla sanatoria del provvedimento piuttosto che al suo annullamento, avuto altresì riguardo al bilanciamento degli interessi coinvolti e, non ultimo, alla presenza di provvedimenti di collaudo delle opere realizzate.

Quanto alla necessità che si proceda alla eventuale segnalazione del caso in specie alla Procura della Repubblica ex art.3, comma 3, del DPR D.P.R. 11/07/1980, n. 753 , ferme le valutazioni e le determinazioni che codesto Assessorato riterrà opportuno adottare, può segnalarsi che gli atti in questione, avendo già prodotto i propri effetti in ragione di un atto autorizzatorio ritenuto *ex ante* legittimo, ed avendo quindi esaurito la propria funzione in seno al procedimento, verrebbero comunque "investiti" di legittimità per effetto della convalida che, operando *ex tunc*, e quindi retroattivamente, farebbe salvi detti effetti *medio tempore* prodotti.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 3 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente

parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia

